



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 27.08.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Presidente del Comitato della Regione Abruzzo-Molise sig. NATALE Dario esposto nei confronti dell'atleta RUGGERI Daniele (3^a categoria e tesserato presso il CSB The Best One Montesilvano Pescara);
- nella segnalazione si comunicava che "*[omissis] mi aveva promesso più volte la restituzione della quota di partecipazione ai campionati italiani, pari ad € 370,00 [omissis] provai nuovamente a contattarlo scoprendo che aveva bloccato i miei numeri telefonici [omissis] allora lo feci contattare dal tesserato di Vincenzo Massimo che cortesemente mi mise in viva voce la telefonata e mi permise di sollecitare nuovamente la restituzione dell'importo [omissis] il rammarico che un altro atleta avrebbe potuto partecipare al posto suo se avesse avvisato*";

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del

soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;


- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*
- l'art. 25 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: *“[omissis] l'atleta che iscritto ad una manifestazione, non si presenti, senza documentato e valido motivo è soggetto [omissis]”;*
- gli atteggiamenti denunciati nell'esposto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, stante che l'atleta si è negato volontariamente ai dirigenti FIBIS locali;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative ai comportamenti dell'atleta RUGGERI Daniele, così come chiaramente riportate nei documenti agli atti di questo procedimento, denunciano un comportamento non tollerabile degli Atleti tesserati alla FIBIS.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal giocatore RUGGERI Daniele poco consoni ad un atleta iscritto ad una



federazione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'atleta RUGGERI Daniele nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta RUGGERI Daniele ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché alla violazione dell'art. 25 del Nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore RUGGERI Daniele.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 25 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- ordina, all'atleta RUGGERI Daniele la restituzione della somma di € 370,00, indebitamente trattenuta, alla FIBIS, da versare nelle casse della F.I.Bi.S

Regione Abruzzo - Molise;

- condanna, ai sensi dell'art. 25 e 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore RUGGERI Daniele al pagamento dell'ammenda di € 500,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato RUGGERI Daniele la sospensione per giorni 100 (cento) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in



relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, in caso di mancata restituzione dell'importo di € 370,00, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta RUGGERI Daniele nelle competizioni partecipate dall'atleta RUGGERI Daniele.

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati al predetto atleta, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato RUGGERI Daniele ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 25 ottobre 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

